

ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE  
DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE  
PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE AMBIENTALE

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 4233 in data 16-10-2013

OGGETTO : RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL TITOLO III-BIS, ART. 29-OCTIES DEL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152, GIA' RILASCIATA ALLA SOCIETA' "MAGNESIUM PRODUCTS OF ITALY S.R.L.", DI VERRÈS, CON PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 3604 IN DATA 31 AGOSTO 2007 E TRASFERITA A "BRABANT ALUCAST ITALY SITE VERRÈS S.R.L.", CON PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 170 DEL 18 GENNAIO 2011, E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI.

Il Dirigente della Struttura organizzativa pianificazione e valutazione ambientale

richiamata la parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente "Norme in materia ambientale", concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) ed in particolare il Titolo IIIbis relativo all'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)";

richiamate altresì le parti III, IV e V del D.lgs. 152/2006, riportanti rispettivamente la disciplina per lo scarico delle acque reflue, per la gestione dei rifiuti e per le emissioni in atmosfera di agenti inquinanti;

richiamata la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., concernente "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

richiamato il provvedimento dirigenziale n. 3604 del 31 agosto 2007 con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione integrata ambientale alla società "Magnesium Products Of Italy s.r.l.", di Verrès;

richiamato il Provvedimento dirigenziale n. 3136 del 22 luglio 2009 concernente modificazione non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata alla società "Magnesium Products of Italy S.r.l.", di Verrès, con P.D. n. 3604 del 31 agosto 2007, ai sensi del d. lgs. 59/2005 e del P.D. 2141 del 26 maggio 2009;

richiamato il Provvedimento dirigenziale n. 13 dell'8 gennaio 2010, concernente la modificazione non sostanziale per cambio titolarità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata alla società "Magnesium Products of Italy S.r.l.", di Verrès, con Provvedimento dirigenziale n. 3604 del 31 agosto 2007, e successive modificazioni, ai sensi del d.Lgs. 59/2005 e del Provvedimento dirigenziale n. 2141 del 26 maggio 2009;

richiamato il Provvedimento dirigenziale n. 600 dell'11 febbraio 2010 concernente modificazione non sostanziale per cambio titolarità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata alla società "Magnesium Products of Italy S.r.l.", di Verrès, con Provvedimento dirigenziale n. 3604 del 31 agosto 2007, e successivi modificazioni e trasferimento, ai sensi del d.Lgs. 59/2005 e del Provvedimento dirigenziale n. 2141 del 26 maggio 2009;

richiamato il Provvedimento dirigenziale n. 4326 del 21 settembre 2010 concernente modificazione non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata alla società "Magnesium Products of Italy S.r.l.", di Verrès, con Provvedimento dirigenziale n. 3604 del 31 agosto 2007 e successive modificazioni, ai sensi del d.Lgs. 59/2005 e del P.D. 2141 del 26 maggio 2009;

richiamato il Provvedimento dirigenziale n. 170, del 18 gennaio 2011 concernente il trasferimento della titolarità dell'A.I.A. dalla soc. Magnesium Products of Italy S.r.l., di Verres alla Soc. Brabant Alucast Italy Site Verrès S.r.l.;

richiamato il provvedimento dirigenziale n. 1228 del 19 marzo 2012 concernente la rettifica della modificazione non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale già rilasciata alla Società "Magnesium Products of Italy s.r.l.", di Verrès con provvedimento dirigenziale n. 3604 del 31 agosto 2007 e successive modificazioni, e del provvedimento dirigenziale n. 2141 del 26 maggio 2009 e trasferita a "Brabant Alucast Italy Site Verrès s.r.l.", con provvedimento dirigenziale n. 170 del 18 gennaio 2011 – revoca per sostituzione del provvedimento dirigenziale n. 6349 del 30 dicembre 2011;

richiamate l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale e la relativa documentazione tecnica, presentate dalla "Brabant Alucast Italy Site Verrès s.r.l.", di Verrès, in

data 15 marzo 2013 acquisita agli atti dell'Amministrazione regionale in data 22 marzo 2013, con prot. 2829/TA ai sensi dell'articolo 29-octies del decreto legislativo 152/2006, per gli impianti ubicati nello stabilimento in Loc. Glair n. 41, nel Comune di Verrès, impianto esistente e assoggettato alle disposizioni sopra richiamate per l'esercizio della seguente attività IPPC, così come specificato nell'allegato VIII, alla parte seconda, Titolo III-bis, al decreto medesimo:

- **codice e ordine attività IPPC: 2.5 (b)** – produzione e trasformazione dei metalli – impianti per la produzione, fusione e lega di metalli grezzi non ferrosi – (b) ...compresi i prodotti di recupero (affinazione, ormatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 t/giorno per il piombo ed il cadmio o a 20 t/giorno per tutti gli altri metalli;

preso atto che la Società “Brabant Alucast Italy Site Verrès s.r.l.”, ha presentato istanza di rinnovo entro i termini fissati dall'articolo 29-octies, del citato decreto legislativo 152/2006, allegando la documentazione tecnica e descrittiva prevista;

richiamata la nota del Servizio tutela delle acque dall'inquinamento e gestione dei rifiuti, struttura competente, trasmessa in data 2 aprile 2013, prot. 3064/TA relativa all'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme sul procedimento amministrativo*);

richiamata la nota del citato Servizio in data 8 maggio 2013, prot. 4238/TA, con la quale è stata convocata la conferenza di servizi istruttoria per il rinnovo dell'AIA in esame;

richiamate le risultanze della conferenza dei Servizi istruttoria riunitasi in data 29 maggio 2013, nel corso della quale:

- è stato deciso che l'eventuale utilizzo dell'SF6 dovrà essere sempre segnalato tra i consumi di gas, nell'ambito del piano di monitoraggio e controllo;
- è stata avanzata una proposta di modifica delle modalità di controllo delle emissioni in acque superficiali;
- è stato espresso parere favorevole in merito alle modifiche proposte dall'azienda al punto 9 e 10 della relazione allegata all'istanza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale;
- è stata demandata alla successiva riunione della conferenza di servizi la valutazione della richiesta di estensione del periodo per autocontrollo emissioni ai punti E1 e E9;
- è stato concordato un sopralluogo presso lo stabilimento al fine di valutare la necessità di richiedere ulteriori integrazioni alla documentazione trasmessa

preso atto che a seguito del sopralluogo effettuato in data 4 luglio 2013, presso la sede dello stabilimento è stata richiesta l'indicazione della potenzialità dell'impianto termico e il combustibile impiegato, al fine di valutare se lo stesso è da assoggettare ad autorizzazione;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1255 del 26 luglio 2013, con la quale è stata individuata, nel Dirigente della Struttura organizzativa Pianificazione e valutazione ambientale

l'Autorità regionale competente al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate;

preso atto che la società Brabant Alucast Italy Site Verrès s.r.l. ha provveduto a trasmettere la documentazione integrativa richiesta con nota del 2 settembre 2013, acquisita agli atti dell'Amministrazione regionale in data 4 settembre 2013 prot. n. 7746/TA;

richiamata la nota della Struttura organizzativa Pianificazione e valutazione ambientale in data 4 settembre 2013, prot. n. 7783/PVA, con la quale è stata convocata la conferenza di servizi decisoria;

richiamata la nota della Struttura organizzativa Tutela qualità aria e acque in data 16 settembre 2013, prot. n. 8104/TA, con la quale è stata espresso parere favorevole al rinnovo dell'AIA rilasciata alla società Brabant Alucast Italy Site Verrès s.r.l.;

richiamato il parere tecnico dell'ARPA della Valle d'Aosta trasmesso con nota in data 23 settembre 2013, prot. 8621, acquisita agli atti dell'Amministrazione regionale in data 23 settembre 2013, con prot. 8284/TA, con la quale è stato trasmesso il documento "Parere ai fini del rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale";

richiamate le risultanze della Conferenza dei Servizi decisoria riunitasi in data 20 settembre 2013, nel corso della quale:

1) si è preso atto che il quadro tecnico-normativo delle BAT applicabili agli impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi è rimasto invariato rispetto a quello del 2007 rispetto al quale è stata rilasciata la prima Autorizzazione Integrata Ambientale con P.D. n. 3604 del 31/07/2007 e successive modificazioni e integrazioni;

2) si è preso atto della presenza di punti di emissione convogliata in atmosfera non soggetti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera e ai controlli ai fini dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, secondo quanto illustrato nella tabella riassuntiva seguente.

Punto di emissione	Fonte di emissione
E2	Centrale termica 2 (n. 2 caldaie a metano - potenza tot. 0,5 MW)
E3	Compressori

E4	Centrale pompaggio antincendio (dispositivi di sicurezza/emergenza)
E5	Gruppo elettrogeno (dispositivi di sicurezza/emergenza)
E6	Cabina SNAM primo salto decompressione metano
E7	Cappa zona distribuzione pasti
E8	Centrale termica 1 (n. 2 caldaie a metano - potenza tot. 0,7 MW)
E13	Impianto di preriscaldamento della siviera di trasferimento dell'alluminio fuso

3) è stato espresso parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alla società Brabant Alucast Italy Site Verrès s.r.l. per l'attività IPPC 2.5 (b) con l'obbligo del rispetto delle prescrizioni tecniche riportate dal punto 2 al punto 14 del presente provvedimento;

dato atto che la società Brabant Alucast Italy Site Verrès s.r.l. è in possesso della certificazione ISO 14001;

ritenuto di dover rinnovare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla società "Brabant Alucast Italy Site Verrès s.r.l.", di Verrès, località Glair n. 41, ai sensi e per gli effetti di cui alla parte seconda, titolo III-bis, art. 29-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per un periodo di anni 6;

vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale" e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 578 in data 19 marzo 2012 concernente la ridefinizione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale, come modificata ed integrata dalle DGR 1255 e 1474 del 2013, a decorrere dal 1° ottobre 2013;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1408 del 23/08/2013 recante il conferimento dell'incarico dirigenziale al sottoscritto;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1413 in data 30 agosto 2013 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2013/2015, a seguito della ridefinizione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale di cui alla DGR 1255/2013, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di

cassa per l'anno 2013 e di disposizioni applicative, come modificati con DGR 1551/2013, a decorrere dal 1° ottobre 2013;

## DECIDE

1) di rinnovare, ai sensi e per gli effetti di cui alla parte seconda, titolo III-bis, art. 29-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla società “Brabant Alucast Italy Site Verrès s.r.l.”, con sede in Verrès, località Glair n. 41, l’Autorizzazione Integrata Ambientale per la seguente attività IPPC, così come individuate nell’allegato VIII, alla parte seconda, Titolo III-bis, al decreto medesimo:

- **codice e ordine attività IPPC: 2.5 (b)** – produzione e trasformazione dei metalli – impianti per la produzione, fusione e lega di metalli grezzi non ferrosi – (b) ...compresi i prodotti di recupero (affinazione, ormatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 t/giorno per il piombo ed il cadmio o a 20 t/giorno per tutti gli altri metalli, svolta nello stabilimento sito in Comune di Verrès, località Glair n. 41, identificato mediante le seguenti coordinate geografiche: latitudine 45° 39' 42" nord e longitudine 7° 41' 21" est;

2) di stabilire che l’autorizzazione è rilasciata con l’obbligo del rispetto delle seguenti prescrizioni:

### 2.1 Emissioni in atmosfera

#### 2.1.1 Punti di emissione soggetti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera

Punto di emissione	Impianto	Portata * (Nm <sup>3</sup> /h)	Altezza da terra (m)	Diametro del camino (m)	Temperatura (°C)	Impianto di abbattimento	Durata media dell’emissione
E1	Impianto aspirazione fumi da isole di pressocolata	49000	18	1,10	ambiente	Filtro a maniche	6 h/giorno 255 giorni/anno
E9	Impianto aspirazione fumi da manutenzione sifoni	9000	9	0,50	ambiente	Filtro a cartucce	6 h/giorno 150 giorni/anno
E12	Forno di fusione dell’alluminio	5000	15	0,65	200	Nessuno	24 h/giorno 255 giorni/anno

\* La misura della portata è necessaria per la determinazione del flusso di massa. Il valore di portata indicato in tabella ha carattere di riferimento indicativo e non costituisce un parametro di controllo in sede di verifica.

#### 2.1.2 Limiti di emissione in atmosfera e frequenze di autocontrollo

La società Brabant Alucast Italy Site Verrès s.r.l. deve rispettare i valori limite alle emissioni di agenti inquinanti nell'aria sotto riportati:

Punto di emissione	Impianto/Fase di processo	Sistema di abbattimento	Portata * (Nm <sup>3</sup> /h)	Sostanza inquinante	Limiti di emissione		Frequenza autocontrollo
					Concentrazione (mg/Nm <sup>3</sup> )**	Flusso di massa (kg/h)	
E1	Impianto aspirazione fumi da isole di pressocolata	Filtro a maniche	49000	Polveri	20	0,98	Annuale
E9	Impianto aspirazione fumi da manutenzione sifoni	Filtro a cartucce	9000	Polveri	20	0,18	Annuale
E12	Forno di fusione dell'alluminio	Nessuno	5000	Polveri	20	0,10	Annuale
				CO	150	0,75	Annuale
				NOx	120	0,60	Annuale
				COV (espressi come COT)	100	0,50	Annuale

\* La misura della portata è necessaria per la determinazione del flusso di massa. Il valore di portata indicato in tabella ha carattere di riferimento indicativo e non costituisce un parametro di controllo in sede di verifica.

\*\* Valori riferiti alle condizioni standard di 273 K e 101325 Pa

### 2.1.3 Metodi di misura alle emissioni in atmosfera

I metodi da adottare per la verifica dei limiti di emissione in atmosfera sono riportati nella tabella seguente.

Grandezza misurata	U.M.	Metodo	Specifiche
Portata, velocità, temperatura, pressione	Nm <sup>3</sup> /h	UNI EN 10169	

CO	mg/Nm <sup>3</sup>	UNI EN 15058	Deve essere condotto un monitoraggio di durata pari ad almeno 60 minuti del singolo parametro misurato secondo il metodo indicato, con determinazione del valore medio misurato nell'intero periodo di monitoraggio. Per la verifica del rispetto del valore limite di emissione si fa riferimento al valore medio misurato nel periodo di monitoraggio (secondo quanto previsto dall'Allegato VI – punto 2.3 alla parte V del Dlgs 152/06)
Polveri totali	mg/Nm <sup>3</sup>	UNI EN 13284-1	Devono essere condotti almeno n. 3 campionamenti secondo il metodo indicato con calcolo del valore medio misurato e della relativa incertezza come previsto dal metodo Unichim n. 158.  Per la verifica del rispetto del limite di emissione si fa riferimento a quanto previsto dal metodo Unichim n. 158
Composti Organici Volatili (COV)	mg/Nm <sup>3</sup>	UNI EN 13526	Deve essere condotto un monitoraggio di durata pari ad almeno 60 minuti del singolo parametro misurato secondo il metodo indicato, con determinazione del valore medio misurato nell'intero periodo di monitoraggio. Per la verifica del rispetto del valore limite di emissione si fa riferimento al valore medio misurato nel periodo di monitoraggio (secondo quanto previsto dall'Allegato VI – punto 2.3 alla parte V del Dlgs 152/06)
Ossidi di azoto (NO <sub>x</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	UNI EN 14792 UNI EN 10878	Deve essere condotto un monitoraggio di durata pari ad almeno 60 minuti del singolo parametro misurato secondo il metodo indicato, con determinazione del valore medio misurato nell'intero periodo di monitoraggio. Per la verifica del rispetto del valore limite di emissione si fa riferimento al valore medio misurato nel periodo di monitoraggio (secondo quanto previsto dall'Allegato VI – punto 2.3 alla parte V del Dlgs 152/06)

Gli autocontrolli condotti dall'azienda devono essere condotti nelle condizioni di funzionamento più gravose ai fini dell'emissione di inquinanti in atmosfera.

#### 2.1.4 Prescrizioni generali

La documentazione tecnica relativa a tutti gli autocontrolli effettuati deve essere inviata all'Assessorato Territorio e Ambiente ed a questa Agenzia, e deve riportare, per ogni punto di emissione e per ogni inquinante ricercato:

- il valore di concentrazione riferito alle condizioni standard di 273 K e 101325 Pa;
- la metodica adottata per il prelievo e la determinazione analitica dell'inquinante;
- i valori di portata, di temperatura e di pressione dell'effluente gassoso in uscita dal camino;
- le condizioni di funzionamento dell'impianto durante l'intero periodo di misura/campionamento alle emissioni;
- i camini devono essere dotati di una presa idonea per l'inserimento delle sonde di misura e prelievo, realizzata secondo le indicazioni della norma UNI EN 10169;
- le postazioni di prelievo devono essere facilmente accessibili e le misure ed i prelievi a camino devono poter essere effettuate in condizioni di sicurezza per i tecnici incaricati dei controlli;
- dalla postazione di prelievo deve essere facilmente raggiungibile una presa per l'alimentazione elettrica della strumentazione utilizzata per le misure ed i prelievi;
- la Società è autorizzata all'uso dell'impianto di miscelazione dell'SF<sub>6</sub>-CO<sub>2</sub>, in caso di necessità, tenendo presente il limite degli 850 Kg previsti dal Regolamento CE 842/2008, dietro presentazione di un report annuale alle autorità competenti in merito al consumo di SF<sub>6</sub>;
- l'impresa deve dare attuazione a quanto previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo;
- l'impresa deve assicurare il mantenimento in piena efficienza degli impianti di abbattimento degli inquinanti emessi anche attraverso un idoneo programma di manutenzione ordinaria e straordinaria, tenendo conto delle specifiche e della periodicità previste dai manuali di gestione degli impianti.;
- per ogni impianto di abbattimento presente nello stabilimento la Società Brabant Alucast Italy Site Verrès s.r.l. deve istituire un registro delle manutenzioni nel quale, per ogni intervento di manutenzione, devono essere indicati: data di effettuazione dell'intervento, descrizione dell'intervento di manutenzione effettuato, indicazione dell'operatore che ha effettuato l'intervento. Tale registro deve essere tenuto presso la sede dell'impianto, deve essere regolarmente compilato e aggiornato in ogni sua parte e reso sempre disponibile per la visione agli enti preposti al controllo.

## 2.2 Emissioni in corpo idrico superficiale

### 2.2.1 Scarichi autorizzati in corpo idrico superficiale - Valori limite di emissione e frequenze di autocontrollo

La Società Brabant Alucast Italy Site Verrès s.r.l. deve:

- garantire il mantenimento in efficienza del pozzetto di ispezione, sulle rete delle acque in uscita dall'impianto chimico - fisico;
- garantire in tale punto (pozzetto) il rispetto dei limiti di emissione allo scarico in corpo idrico superficiale (Dora Baltea) di Tabella 3 dell'Allegato V della parte terza del D. Lgs. 152/2006;
- garantire il rispetto della portata allo scarico di cui alla tabella sottostante:

Tipologia reflui	Portata (m <sup>3</sup> /h)	Punto di misura	Frequenza
Acque reflue industriali	9,7	Pozzetto di ispezione	In continuo *

\* la misurazione viene effettuata mediante contatore volumetrico.

- procedere agli autocontrolli al precedente punto, secondo le frequenze indicate nella seguente tabella:

Parametri	Frequenza
Portata	In continuo*
pH	Trimestrale
Temperatura	Trimestrale
Solidi sospesi totali	Trimestrale
BOD <sub>5</sub>	Annuale
COD	Trimestrale
Alluminio	Trimestrale
Arsenico (As) e composti	Annuale
Bario	Annuale
Cadmio (Cd) e composti	Annuale
Cromo (Cr) e composti	Annuale
Ferro	Annuale
Manganese	Annuale
Mercurio (Hg) e composti	Annuale
Nichel (Ni) e composti	Annuale
Piombo (Pb) e composti	Annuale
Rame (Cu) e composti	Annuale
Selenio	Annuale
Stagno	Annuale
Zinco (Zn) e composti	Annuale
Solfati	Annuale
Cloruri	Annuale
Fluoruri	Annuale
Fosforo totale	Annuale
Azoto ammoniacale (come NH <sub>4</sub> )	Annuale
Azoto nitroso (come N)	Annuale

Azoto nitrico (come N)	Annuale
Idrocarburi totali	Annuale
Tensioattivi totali come somma di tensioattivi anionici, non ionici e cationici (vedi sotto)	
Tensioattivi anionici	Trimestrale
Tensioattivi non ionici	Trimestrale
Tensioattivi cationici	Trimestrale
Test di tossicità	Annuale

Note: \* la misurazione viene effettuata mediante contatore volumetrico

Gli autocontrolli devono, inoltre, prevedere una valutazione, con cadenza annuale, della temperatura sul corso d'acqua ( $\Delta T$  tra monte e valle punto di scarico), secondo quanto previsto da Tabella 3, All. 5 alla Parte 3, del D. lgs. 152/2006. Le modalità di controllo dovranno essere definite tra Autorità competente, Corpo Forestale Valdostano, ARPA e Brabant Alucast Italy Site Verrès s.r.l., nell'ambito di uno specifico tavolo tecnico.

### 2.2.2 Metodi di misura

Per i controlli di cui al precedente punto, devono essere adottate le metodiche analitiche riportate nella successiva tabella.

Parametri	Metodo di misura
pH	IRSA-CNR 2060
Solidi sospesi totali	IRSA-CNR 2090
BOD <sub>5</sub>	IRSA-CNR 5120
COD	IRSA-CNR 5130
Alluminio	IRSA-CNR 3020
Arsenico (As) e composti	IRSA-CNR 3020
Bario	IRSA-CNR 3020
Cadmio (Cd) e composti	IRSA-CNR 3020

Cromo (Cr) e composti	IRSA-CNR 3020
Ferro	IRSA-CNR 3020
Manganese	IRSA-CNR 3020
Mercurio (Hg) e composti	IRSA-CNR 3200
Nichel (Ni) e composti	IRSA-CNR 3020
Piombo (Pb) e composti	IRSA-CNR 3020
Rame (Cu) e composti	IRSA-CNR 3020
Selenio	IRSA-CNR 3260 IRSA-CNR 3020
Stagno	IRSA-CNR 3020
Zinco (Zn) e composti	IRSA-CNR 3020
Solfati	IRSA-CNR 4020
Cloruri	IRSA-CNR 4020
Fluoruri	IRSA-CNR 4100 IRSA-CNR 4020
Fosforo totale	IRSA-CNR 3020 IRSA-CNR 4110 A1
Azoto ammoniacale (come NH <sub>4</sub> )	IRSA-CNR 4030 IRSA-CNR 3030
Azoto nitroso (come N)	IRSA-CNR 4050 IRSA-CNR 4020
Azoto nitrico (come N)	IRSA-CNR 4020
Idrocarburi totali	IRSA-CNR 5160
Tensioattivi totali come somma di tensioattivi anionici, non ionici e cationici (vedi sotto)	(vedi sotto)
Tensioattivi anionici	IRSA-CNR 5170
Tensioattivi non ionici	IRSA-CNR 5180
Tensioattivi cationici	METODICA A DISCREZIONE DELL'AZIENDA*
Test di tossicità	IRSA-CNR 8020

\*Metodica da concordare con gli Enti competenti, laddove sono presenti più metodiche, le stesse dovranno essere preventivamente concordate.

Per gli idrocarburi totali, in particolare, la metodica indicata è quella riportata nella legislazione italiana, rispetto alla quale si mantiene il riferimento, fino a indicazione ufficiale di nuovi metodi analitici più aggiornati.

per quanto riguarda le metodiche di campionamento, deve essere fatto riferimento a quanto previsto al punto 1.2.2 dell'allegato 5 alla parte terza del d. lgs. 152/06 e alla sezione 1030 del manuale APAT "Metodi analitici delle acque"  
- Volume 1.

### 2.2.3 prescrizioni generali

La società dovrà:

- provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di trattamento acque secondo le modalità e la periodicità previste dal costruttore. La registrazione delle manutenzioni effettuate potrà essere effettuata su apposito supporto cartaceo, a discrezioni dell'azienda, a condizioni che lo stesso:
  - venga debitamente compilato ed aggiornato;
  - sia tenuto presso la sede dell'impianto e reso sempre disponibile per la visione da parte degli enti preposti al controllo;
  - contenga le seguenti informazioni minime: data di effettuazione intervento; tipo di intervento effettuato (ordinario, straordinario); descrizione sintetica dell'intervento; responsabile dell'esecuzione dell'intervento.
- tenere le registrazioni delle tempistiche e degli interventi che dovranno utilizzate per la valutazione dell'idoneità. Nel caso in cui si rilevi per una o più apparecchiature, connesse o indipendenti, un aumento della frequenza degli eventi anomali, le tempistiche di manutenzione e la gestione degli eventi dovranno essere riviste.
- adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare che qualsiasi situazione prevedibile possa influire, anche temporaneamente, sulla qualità degli scarichi. Qualsiasi evento accidentale (incidente, avaria, evento eccezionale, ecc.) che possa avere ripercussioni sulla qualità dei reflui scaricati, dovrà essere comunicato tempestivamente all'autorità competente. Qualora non possa essere garantito il rispetto dei limiti di legge, l'autorità competente potrà prescrivere l'interruzione immediata dello scarico.
- nel caso in cui venga riscontrato il superamento di un valore limite di scarico o in caso di anomalie di funzionamento (quali ad esempio il guasto dell'impianto di abbattimento) tali da non permetterne il rispetto dei limiti, l'azienda:
  - informa tempestivamente, comunque entro le 8 (otto) ore successive all'evento, l'autorità competente e adotta tutte le misure necessarie al ripristino della conformità degli scarichi ai valori limite; la comunicazione comprende le ragioni tecniche o gestionali che hanno determinato l'insorgere dell'evento, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista;
  - sospende in ogni caso le lavorazioni inerenti l'impianto interessato qualora, e non appena, le autorità competenti ne comunichino la necessità per ragioni di salute pubblica o di tutela ambientale;
  - comunica all'autorità competente l'avvenuto ripristino delle condizioni di normalità.
- assicurare il mantenimento in piena efficienza degli impianti di abbattimento degli inquinanti emessi anche attraverso un idoneo programma di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- in caso di incidenti significativi che possano aver provocato la contaminazione dei piazzali, l'impresa dovrà darne tempestiva comunicazione all'Autorità competente e dovrà procedere ad una accurata pulizia delle aree e delle tubazioni di scarico delle acque meteoriche, al fine di

evitare che eventuali piogge dilavino tali sostanze, oltreché procedere ad eventuali operazioni di decontaminazione, bonifica e/o messa in sicurezza. In tali situazioni l'impresa dovrà adottare ogni necessaria misura di raccolta delle acque di pioggia, anche utilizzando eventualmente la vasca di scolo ai fini della successiva verifica della qualità delle acque raccolte, per l'avvio al successivo smaltimento e/o scarico. Nel controllo gli inquinanti da ricercare dovrà tenere conto delle sostanze sversate. In caso di mancato rispetto dei limiti suddetti, le acque dovranno essere gestite come rifiuto.

### 2.3 Rifiuti

Di seguito si riporta il prospetto aggiornato in base alle nuove modalità di gestione interna dei rifiuti e all'aggiornamento della normativa.

L'azienda deve effettuare la caratterizzazione annuale dei rifiuti qui di seguito riportati:

Denominazione rifiuto	CER	Produzione annua	Frequenza di caratterizzazione
Mg con olio	10 08 11	X	Annuale
Dross	10 08 11	X	/
Trucioli di Mg	12 01 03	X	/
Pulizie tecniche	10 08 04	X	Annuale
Imballaggi in legno	15 01 03	X	/
Imballaggi in cartone	15 01 01	X	/
Imballaggi misti	15 01 06	X	/
Altre emulsioni	13 08 02*	X	Annuale
Soluzioni acquose di scarto	16 10 02	X	/
Fanghi impianto di depurazione	19 08 14	X	Annuale
Materiale filtrante contaminato	15 02 02*	X	/
Rottami in ferro	17 04 05	X	/
Oli esausti	13 02 05*	X	/
Residui filtrazione trattamento fumi impianto aspirazione forni	10 08 18	X	Annuale

(REDECAM)			
Imballaggi contaminati da sostanze pericolose	15 01 10*	X	/
Schiumatura di Alluminio	10 03 16	X	/
Trucioli di Alluminio	12 01 03	X	/
Alluminio sporco	10 08 99	X	/

È eliminato dal monitoraggio il parametro “Prodotti finiti di Mg e Al finitura” (punto g, comma b, PD 3604 del 31/08/2007).

La caratterizzazione dei rifiuti destinati allo smaltimento in discarica dovrà essere effettuata secondo i metodi di campionamento ed analisi previsti dal D.M. 27 settembre 2010, mentre la caratterizzazione degli altri rifiuti dovrà essere effettuata sulla base delle disposizioni tecniche vigenti ai fini della classificazione per l'avvio al recupero e/o allo smaltimento finale.

#### 2.4 Emissioni sonore

- a seguito di eventuali modifiche della classificazione acustica dei territori comunali interessati l'impresa deve effettuare una valutazione del rispetto dei limiti di emissione e immissione, ai sensi della L.R. 20/2009;
- l'impresa deve, inoltre, effettuare, mediante la Valutazione di Impatto Acustico, la verifica dei livelli di rumore emessi verso l'esterno con cadenza triennale, ai sensi dei criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale 2083 del 2 novembre 2012, prevedendo anche:
  - una valutazione dei livelli sonori presso i recettori esposti;
  - l'individuazione del numero e della collocazione dei punti di rilievo in base alla distribuzione della popolazione nell'intorno dello stabilimento esposta alla rumorosità prodotta dall'azienda;
  - la definizione della modalità e della durata dei rilievi in correlazione ai cicli produttivi ai sensi dell'Allegato II del D.M. 31 gennaio 2005;
- l'impresa deve effettuare la verifica dei livelli di rumore emessi dall'azienda verso l'esterno mediante la Valutazione di Impatto acustico anche in occasione di sostanziali modifiche ad impianti o parte di essi e di interventi che possano influenzare il clima acustico dell'area interessata. Tale verifica dovrà consentire di appurare il rispetto dei limiti di emissione e di immissione assoluti e differenziali di cui all'art. 2 della Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995 e decreti applicativi;
- i risultati delle Valutazioni di Impatto Acustico devono essere trasmessi alle autorità competenti ai sensi della normativa in acustica (Comune di Verrès e Corpo Forestale Valdostano), all'Autorità competente IPPC (Regione) e all'ARPA della Valle d'Aosta;

#### 2.5 Piano di monitoraggio e controllo

l'impresa deve dare attuazione a quanto previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo approvato con PD n.3604 del 31 agosto 2007 e successivi aggiornamenti, modificato con le informazioni recepite nell'ambito delle Conferenze di Servizi tenutesi in data 29 maggio 2013 e 20 settembre 2013 (eliminazione del controllo relativo alla vasca di scolmo, il controllo della rete di distribuzione

riduttori di pressione e flussimetri miscela R134/N2/CO2 su isole di presso colata; eliminazione del controllo visivo per la vasca di scolmo) e recepito integralmente con il presente provvedimento.

L'impresa deve trasmettere i risultati del Piano di Monitoraggio e Controllo all'Autorità competente, all'A.R.P.A. della Valle d'Aosta e al Comune con frequenza annuale, entro il 31 marzo di ogni anno. Contestualmente, l'impresa deve trasmettere una sintesi dei risultati del Piano di Monitoraggio e Controllo raccolti nell'anno solare precedente e una relazione che evidenzia la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale. La relativa documentazione dovrà essere prodotta in formato cartaceo e in formato digitale. Il formato di trasmissione in formato digitale dovrà essere preventivamente concordato.

L'impresa deve conservare copia di tutti i risultati del monitoraggio e controllo per un periodo di almeno 5 anni.

2.6 Attività da effettuarsi da parte dell'ente di controllo così come individuato dalla legge regionale n. 41/1995, e successive integrazioni e modificazioni

Tipologia di controllo	Oggetto del controllo	Descrizione attività di controllo prevista dell'AIA	Impianto	Parametri controllati	Frequenza
Esecuzione del piano di Monitoraggio e Controllo	Report annuale di Monitoraggio e Controllo (PMC)	<p>Verifica completa del report prodotto dall'azienda, relativo alle risultanze dei monitoraggi/controlli previsti nel PMC e nell'Autorizzazione Integrata Ambientale a carico dell'azienda stessa. Alcuni aspetti specifici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- verifica dell'esecuzione dei monitoraggi/controlli previsti, secondo le modalità e le frequenze stabilite</li> <li>- verifica delle registrazioni</li> <li>- verifica completezza e conformità rapporti di prova</li> <li>- verifica documentale sui dati degli autocontrolli</li> </ul>	-	-	Annuale

		<p>trasmessi dal gestore dell'impianto</p> <p>- verifica caratterizzazioni analitiche dei rifiuti</p>			
Sopralluoghi/ campionamenti/ monitoraggi	Emissioni in atmosfera/gestione rifiuti/emissioni in acqua/emissioni sonore	Verifica dello stato di attuazione degli adempimenti a carico dell'azienda previsti nell'ambito dell'AIA			Secondo tempi di adeguamento prescritti all'azienda
		Verifica di controllo integrato in esercizio			Annuale
	Emissioni in atmosfera	Controllo dei limiti di emissione in atmosfera previsti dall'AIA	Impianto di aspirazione isole di pressocolata (E1)	Polveri	Quinquennale
		Controllo dei registri di manutenzione degli impianti di abbattimento delle emissioni in aria	Impianto di aspirazione isole di pressocolata (E1) Impianto di aspirazione manutenzione sifoni (E9)		Quinquennale
	Gestione rifiuti	Verifica dell'idoneità dei depositi temporanei interni	-	-	Annuale
		Eventuale campionamento di rifiuti per caratterizzazione completa degli stessi			Secondo necessità
Emissioni in acqua	Controllo dei limiti di emissione in corpo idrico superficiale previsti dall'AIA	Pozzetto di ispezione, sulle rete delle acque in uscita dall'impianto di trattamento	pH, Solidi sospesi totali, BOD <sub>5</sub> , COD, Alluminio, Arsenico, Bario, Cadmio, Cromo totale, Ferro, Manganese, Mercurio,	Annuale	

				Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Stagno, Zinco, Solfati, Cloruri, Fluoruri, Fosforo totale, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Idrocarburi totali, Tensioattivi totali, Test di tossicità	
		Controllo dei registri di manutenzione degli impianti di trattamento acque	Impianto di trattamento acque reflue		Annuale
Emissioni sonore	Monitoraggio presso recettori ed eventualmente all'interno dell'azienda			Effettuazione di misurazioni per la verifica del rispetto dei limiti di legge	Triennale

3) di stabilire che, in esecuzione di quanto previsto all'articolo 29-decies, comma 6 e 7, del citato d.lgs. 152/2006, ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio sugli impianti di cui alla presente autorizzazione e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'autorizzazione medesima, deve comunicare all'Autorità competente tali informazioni, ivi comprese le eventuali notizie di reato;

4) di stabilire che, ai sensi del Titolo III-bis, della parte II, articolo 29-quater, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'allegato IX alla parte II, secondo le modalità e gli effetti previsti dalle norme settoriali;

5) di stabilire che, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del d.lgs. 152/2006, gli oneri relativi alle attività effettuate dall'ente di controllo, così come definite al precedente punto 2.6, sono a carico dell'impresa;

6) di stabilire che, ai sensi dell'articolo 29-nonies del d.lgs. 152/2006, l'impresa deve comunicare all'Autorità competente le modifiche progettate dell'impianto rispetto alla situazione autorizzata con il presente provvedimento, come definite dall'articolo 29-nonies, comma 1 del decreto legislativo stesso. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della suddetta comunicazione, risultino sostanziali, il gestore invia all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, commi 1 e 2. Si applica quanto previsto dagli articoli 29-ter e 29-quater in quanto compatibile;

7) di stabilire che ogni modifica che l'impresa intendesse apportare al Piano di Monitoraggio e Controllo (frequenza, metodi e scopo del monitoraggio, ecc.) deve essere preventivamente autorizzata dall'Autorità competente;

8) di stabilire che ogni condizione diversa dal normale esercizio degli impianti (es. arresti totali e/o parziali *non programmati* degli impianti di abbattimento degli effluenti inquinanti) deve essere tempestivamente comunicata dall'impresa all'Autorità competente, all'organo di vigilanza, all'A.R.P.A. della Valle d'Aosta, all'azienda Usl della Valle d'Aosta ed al Comune di Verrès;

9) di stabilire che l'impresa deve adottare ogni misura per evitare qualsiasi rischio di contaminazione ambientale al momento della cessazione dell'attività, e, qualora necessario, il sito stesso dovrà essere sottoposto alle operazioni di bonifica e ripristino ambientale in conformità alle disposizioni di cui al titolo V, della parte quarta, del decreto legislativo n. 152/2006. In ogni caso l'impresa è tenuta a presentare all'Autorità competente un piano di dismissione dell'impianto IPPC almeno sei mesi prima della cessazione definitiva dell'esercizio dello stesso;

10) di stabilire che l'impresa autorizzata con il presente provvedimento deve provvedere entro il 30 aprile di ogni anno alla presentazione dei dati indicati all'articolo 29-undecies, comma 1, del d. lgs. n. 152/2006;

11) di stabilire che il mancato rispetto di quanto previsto dal presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché delle azioni amministrative previste dall'articolo 29-decies, del decreto legislativo 152/2006;

12) di stabilire che per quanto non previsto dal presente provvedimento, si fa espresso riferimento alle normative vigenti in materia ambientale e al precedente provvedimento n. 3604 del 31 agosto 2007, e successive integrazioni e modificazioni;

13) di stabilire che la presente autorizzazione, in considerazione del fatto che la società è in possesso della certificazione ambientale ISO 14001 ai sensi della parte seconda, Titolo III-bis, articolo 29-octies, comma 3, è rilasciata per 6 anni a decorrere dal 31 ottobre 2013. Il mantenimento di tale certificazione dovrà essere annualmente attestato. Per il rinnovo della stessa, la società “Brabant Alucast Italy Site Verrès s.r.l.” deve presentare domanda di rinnovo all’Autorità competente **almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza**, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all’articolo 29-ter del decreto 152/2006. L’Autorità competente si esprime nei successivi centocinquanta giorni con la procedura prevista dal sopra richiamato articolo 29-octies. Fino alla pronuncia dell’Autorità competente, l’impresa continua l’attività sulla base dell’autorizzazione di cui al presente provvedimento;

14) di stabilire che, qualora risulti necessario, il riesame dell’autorizzazione di cui al presente provvedimento è effettuato dall’Autorità competente nei seguenti casi:

- ai sensi della parte seconda, titolo III-bis articolo 29-octies quando:

- a) l’inquinamento provocato dall’impianto è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell’autorizzazione o l’inserimento in quest’ultima di nuovi valori limite;
- b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni senza imporre costi eccessivi;
- c) la sicurezza di esercizio del processo o dell’attività richiede l’impiego di altre tecniche;
- d) nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo esigono;

- ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 152/2006, su proposta del sindaco, qualora lo stesso lo ritenga necessario nell’interesse della salute pubblica;

15) di stabilire che il presente provvedimento venga notificato alla società “Brabant Alucast Italy Site Verrès s.r.l.”, alla stazione forestale competente per territorio e ad ogni altro soggetto coinvolto nel procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

16) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

L’ESTENSORE  
- Andrea GARUTTI -

IL DIRIGENTE  
- Luca FRANZOSO -

IL COMPILATORE

Andrea GARUTTI

LUCA FRANZOSO

**ASSESSORATO BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO**

---

**Struttura gestione spese - Ufficio impegni**

*Codice creditore/debitore*

*Descrizione / Motivazione*

Atto non soggetto a visto regolarità contabile

IL DIRIGENTE

---

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

## **REFERTO PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 17/10/2013 per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO REFERTO